

**Tribunale Ordinario di Brescia**

SI COMUNICA A:

Avv.REMUS LUIGI

VIA VITTORIO EMANUELE II, 31

BRESCIA

n. fax: 0303778

Sezione **S4** - VIA L. GAMBARA 40 BRESCIA

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: **14084-1/2010**

Giudice: DEL PORTO RAFFAELE

Data prossima udienza: 08/02/2011 Ore: 12:15

Parti nel procedimento

Attore principale	FALLIMENTO C				CO SPA
	Avv. REMUS LUIGI				
Convenuto principale	FIT	IA S	O IN SIGLA F		4 SRL
	Avv. MI		ST		

Oggetto: Scioglimento di riserva**Testo comunicazione**

Vedi allegato

Brescia 14/02/2011

IL CANCELLIERE

Il giudice designato, sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

1. All'esito della verifica nel contraddittorio, il provvedimento adottato inaudita altera parte in data 21.12.2010, col quale il ricorrente fallimento della Caseificio S . Gi spa è stato autorizzato a procedere a sequestro giudiziario della quota del 99% del capitale della società Agricola L e M srl, va confermato, sussistendo i requisiti del fumus e del periculum con riguardo all'azione proposta ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c..

2. Fumus.

Gli elementi disponibili allo stato inducono a ritenere sussistenti (nei termini, sufficienti nella presente sede cautelare, di mera verosimiglianza) i presupposti, oggettivo e soggettivo, dell'azione revocatoria proposta.

2.1. Quanto all'elemento oggettivo del pregiudizio, appare sufficiente ricordare come l'azione revocatoria ordinaria costituisca mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale (e non del mero patrimonio) ed è perciò diretta a provocare la declaratoria d'inefficacia di quegli atti, fra gli altri, che, alterando la consistenza soprattutto qualitativa del patrimonio del debitore, impediscano, o rendano solo più difficile, l'azione esecutiva del creditore.

Situazione che ricorre nel caso in esame, ove, per effetto dell'atto di compravendita impugnato, le quote della società A a L M srl sono uscite dal patrimonio della società poi fallita in cambio di una somma di denaro, bene occultabile e distraibile per eccellenza.



E ciò in un contesto di chiara sofferenza della società debitrice alla data di stipula dell'atto impugnato (vedi sul punto le circostanze allegata dalla curatela, rimaste prive di contestazione specifica).

Ribadita pertanto l'astratta idoneità dell'atto impugnato a diminuire la garanzia patrimoniale del debitore, va poi rilevato che le contestazioni sollevate dalle società convenute con particolare riferimento all'effettivo valore delle quote compravendute (contestazioni che pure risultano astrattamente rilevanti) potranno essere verificate, unicamente, nella sede naturale della causa di merito, imponendo indagini (e attività istruttorie) di natura complessa, incompatibili con la natura necessariamente sommaria del procedimento cautelare.

2.2. Sussiste inoltre (sempre nei richiesti termini di mera verosimiglianza) l'elemento soggettivo (conoscenza del pregiudizio), tenuto conto delle circostanze allegata dalla curatela (e non contestate dalle società convenute) che evidenziano il chiaro collegamento soggettivo esistente fra la società venditrice (poi fallita) e quella compratrice.

3. Periculum.

Sussiste poi il requisito del periculum (inteso, trattandosi di provvedimento di sequestro giudiziario, come opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione del bene), attesa la natura dei beni di cui è stato chiesto (e disposto) il sequestro; quote di srl, suscettibili di facile alienazione e di rapido depauperamento, in caso di gestione non corretta della società (le cui quote sono state sequestrate).

4. L'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di merito più recente ammette infine il ricorso alla misura del sequestro giudiziario anche a cautela dell'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare).

5. Non si provvede alla fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in corso di causa.

pqm



conferma il proprio provvedimento adottato inaudita altera parte in data 21.12.2010, col quale il ricorrente fallimento della C: o S: i G) spa è stato autorizzato a procedere al sequestro giudiziario della quota del 99% del capitale della società A: Le M: srl; ad integrazione di detto provvedimento, nomina custode il curatore del fallimento ricorrente, dott. G: T: i, attribuendogli tutti i poteri di amministrazione anche straordinaria.

Si comunichi.

Brescia 10.2.2011.

Il g.des.

dott. Raffaele Del Porto



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

oggi 11 FEB 2011
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

